



La norma del dl 201/11 introduce un'addizionale con effetto progressivo sull'imposta già pagata

Scudo fiscale con carico a metà

Escluse le attività regolarizzate nelle prime due edizioni

DI FABRIZIO VEDANA
E DULIO LIBURDI

Sullo scudo vecchio la nuova tassa incide a metà: partendo dall'aliquota del 2,5% della sanatoria del 2001, l'addizionale introdotta dal decreto legge privilegia i contribuenti che avevano già sanato allora. Inoltre, nell'ipotesi di scudi fatti in più momenti, la tassazione ulteriore opererà in modo progressivo. Sono queste alcune delle considerazioni che possono essere formulate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 4 a 10, del decreto legge 201/2011 che prevede per le attività scudate, se ancora segretate, una imposta straordinaria dell'1,5%.

La nuova imposta verrà applicata alle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate o regolarizzate in occasione di una delle diverse edizioni dello Scudo fiscale ovvero negli anni 2001-2003 (trattasi del primo e del secondo Scudo fiscale) e 2009-2010 (trattasi del terzo e quarto Scudo fiscale) e dunque indipendentemente dalla tipologia e dal momento in cui è stata effettuata la sanatoria. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto fa, infatti, riferimento alle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, e a quelle di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350. Il citato articolo 13-bis del decreto legge 78/2009 si riferisce, in particolare, alla possibilità di scudare attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero (o in Italia tramite interposta persona estera) alla data del 31 dicembre 2008; in tale occasione i contribuenti che hanno scudato tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2009 hanno pagato un'imposta straordinaria pari al

5%; per i contribuenti «ritardatari» ovvero che hanno scudato tra l'1 gennaio ed il 28 febbraio 2010 l'imposta straordinaria applicata era pari al 6% e per quelli che hanno perfezionato le operazioni di emersione tra l'1 marzo e il 30 aprile 2010 l'imposta è stata pari al 7%.

Gli articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 prevedevano, invece, la possibilità di scudare, sotto forma di rimpatrio o regolarizzazione, il denaro e le altre attività finanziarie detenute all'estero alla data dell'1 agosto 2001: l'eventuale adesione alla sanatoria se effettuato tra l'1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 comportava il pagamento di un'imposta straordinaria pari al 2,5% dell'importo dichiarato; tale imposta è stata poi aumentata al 4% per i clienti che hanno deciso di aderire allo scudo nel corso del 2003 sfruttando la riapertura dei termini dall'1 gennaio 2003 al 30 settembre 2003. Dall'esame sopra esposto, in forza del mancato richiamo dell'articolo 16 del dl 350/2001, non risulterebbero soggette alla nuova imposta dell'1,5% le attività patrimoniali regolarizzate in occasione del primo e del secondo Scudo fiscale.

Ora il decreto, senza fare distinzioni tra le varie edizioni dello Scudo, prevede l'applicazione di una sanzione straordinaria dell'1,5%.

Oltre alle attività patrimoniali regolarizzate con il primo e secondo scudo, risulterebbero escluse dalla tassazione quelle non più segretate.

In attesa che venga chiarito dall'Agenzia delle entrate cosa si intenda per attività «ancora segretate» si potrebbe ipotizzare che non debbano più considerarsi tali quelle in relazione alle quali il contribuente ha esibito la dichiarazione riservata in occasione di accertamenti fiscali ovvero

quelle per le quali il contribuente ha deciso di rinunciare alla secretazione del conto in quanto ha sullo stesso fatto pervenire nuova liquidità o titoli non scudati.

Da chiarire quale sia il patrimonio da considerare al fine del calcolo della nuova imposta: presumibilmente dovrebbe essere quello indicato sulla dichiarazione riservata. Ancora una volta, come è stato anche in occasione delle varie edizioni dello scudo fiscale, sono gli intermediari (banche, sim, sgr e società fiduciarie) a dover fare da sostituti d'imposta; a tal fine l'intermediario potrà utilizzare la liquidità, già esistente sul conto o riveniente dalla vendita dei titoli presenti nel portafoglio scudato, del cliente ed effettuare, in due tranches, (16 febbraio 2012 e 16 febbraio 2013) il versamento dell'imposta dovuta. A tal fine, per semplicità anche nella gestione dei software, sarebbe auspicabile poter prevedere l'utilizzo dello stesso codice tributo utilizzato per il pagamento dell'imposta degli ultimi scudi fiscali.

Decisamente più complessa la situazione che potrebbe presentarsi per i clienti che hanno cambiato intermediario, senza per questo perdere la secretazione del conto: in tal caso, infatti, sarebbe il secondo intermediario a doversi preoccupare di fare il versamento dell'imposta straordinaria.

Pare, infine, eccessiva o quanto meno non necessaria la norma nella parte in cui si prevede l'obbligo degli intermediari di dare comunicazione all'agenzia delle entrate degli eventuali clienti che non intrattengono più rapporti con l'intermediario: se, infatti, il cliente ha prelevato e/o chiuso il rapporto (e non semplicemente trasferito ad altro lo stesso) l'intermediario avrà avuto cura di dare evidenza nell'apposito modello 770 della dichiarazione quale sostituto d'imposta.

© Riproduzione riservata